



LICEO STATALE  
Scientifico-Classico-Linguistico-Sportivo  
"GALILEO GALILEI"  
20025 LEGNANO

Viale Gorizia, 16  
Tel. 0331/542402 - 549398  
Fax. 0331549471  
E Mail: segreteria@lscgalilei.it

Distretto 69  
MIPS13000N  
C.F. 84004510156

Prof.n.4590C34A

Mod. 1

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO Per ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

Il Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" con sede in Legnano Viale Gorizia, 16, d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Marcello Bettoni, nato a Crema il 20/10/1959 CF:BTMCL59R20D142C

E

Comune di Castellanza con sede legale in Castellanza Viale Rimembranza, 4 P.IVA: 00252280128 legalmente rappresentata dalla dott.ssa Ramella Roberta nata a Pinerolo il 24/04/1966 CF:RMLRRT66D64G674S, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

PREMESSO

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel ciclo del Sistema d'Istruzione e Formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43 il percorso di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa della istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e successive modifiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dagli studenti del liceo "Galilei", nell'ambito del progetto di "Formazione in alternanza scuola lavoro" (legge 107/2015).

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro, su proposta dell'istituzione scolastica.

Art. 2

1. L'accoglimento di studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor, designato all'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. In esso sono contenuti:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze presso l'ente ospitante;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

#### Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti, Dipartimenti, Consiglio di Classe) sullo svolgimento dei percorsi;

g) assiste il Dirigente Scolastico, o un suo sostituto, nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno, affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) attenersi al regolamento d'istituto per quanto attiene ad assenze e giustificazioni
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- e) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- f) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Il tirocinante potrà usufruire della mensa aziendale e di ogni altro servizio normalmente messo a disposizione dell'ente, alle condizioni da esso fissate e comunicate al tirocinante il primo giorno di tirocinio.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi Benacquista polizza n.22913 del 22/10/2017 e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e agli effetti del D. Lgs. 196 del 2003.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 13 della legge 196/2003.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

3. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale.

Legnano, 15/12/2017

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto  
Marcela Bettoni



Soggetto Ospitante  
IL CAPO SETTORE.....  
Dr.ssa Roberta Ramella

